ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 22, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, IN MATERIA DI REGIME PENSIONISTICO PER GLI ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

# Art. 2

## Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro - quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le disposizioni del presente comma sono applicablli anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

Versione in vigore dal 1 luglio 1997, non più in vigore dal 5 dicembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea |
| Estremi | Decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-164-1997/art-2-regime-pensionistico-degli-iscritti-al-fondo-di-previdenza-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it